DISPOSIZIONI URGENTI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ANNO 2024 E IN MATERIA DI REVISIONE DELLE ANAGRAFI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E DI DETERMINAZIONE DELLA POPOLAZIONE LEGALE

Art. 3

Norme elettorali applicabili ai capoluoghi di provincia e relativa denominazione

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale dei comuni capoluogo di provincia si applicano, indipendentemente dalla relativa dimensione demografica, gli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I capoluoghi di provincia sono individuati dalla legge. Nelle province la cui denominazione e' composta dal nome di piu' comuni, il capoluogo e' individuato in ciascuno dei comuni stessi e lo statuto stabilisce quale delle citta' capoluogo e' sede legale della provincia. L'applicazione del comma 3 non comporta l'istituzione di nuovi uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dalla rispettiva legislazione.

Versione in vigore dal 30 gennaio 2024, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale
Estremi	Decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2024

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-le-consultazioni-elettorali-dell-anno-2024-e/art-3-norme-elettorali-applicabili-ai-capoluoghi-di-provincia-e-relativa

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it